

CONTENZIOSO

Cartella esattoriale e termini di prescrizione

di **Luigi Ferrajoli**

La prescrizione delle cartelle esattoriali è un tema molto discusso e controverso; su tale argomento è stata investita anche la Corte di Cassazione a **Sezioni Unite**, al fine di fare chiarezza sul punto.

Nello specifico, la **Corte a Sezioni Unite**, con la [sentenza n. 23397/2016](#), ha precisato che *“il diritto alla **riscossione delle sanzioni tributarie amministrative pecuniarie** previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato si **prescrive entro il termine di dieci anni**, per diretta applicazione dell'**articolo 2953 cod. civ.** che disciplina specificatamente ed in via generale la cosiddetta actio judicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisprudenziale irrevocabile, vale il termine di **prescrizione di cinque anni**, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria **relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario**”*.

Senonché la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con l'[ordinanza n. 24106 del 27.09.2019](#) ha ricondotto il termine di prescrizione delle **cartelle esattoriali a dieci anni**, **andando contro all'orientamento delle Sezioni Unite**.

Nel caso di specie, la Corte di appello adita **aveva dichiarato prescritto** il credito per contributi previdenziali relativo ad **una cartella di pagamento** emessa da Equitalia Servizi Riscossione Spa nei confronti del contribuente, in quanto aveva ritenuto applicabile il **termine quinquennale di prescrizione**.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi-Riscossione proponeva ricorso avanti la Suprema Corte eccependo, come unico motivo, **la violazione dell'articolo 2946 cod. civ.**, che recita *“salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”*, avendo la Corte di appello **errato nel non applicare il termine di dieci anni di prescrizione nel caso di cartella esattoriale divenuta definitiva**, non essendo stata impugnata.

L'Ente proseguiva specificando che **la prescrizione decennale** non fosse derivante dall'applicazione dell'[articolo 2953 cod. civ.](#), in quanto pacificamente la cartella non opposta non poteva essere paragonata ad una sentenza passata in giudicato, ma invece da **specifiche disposizioni in materia tributaria quali gli articoli 19 e 20 D.Lgs. 112/1999**, in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “discarico” dei ruoli.

Infatti l'articolo 20 del citato decreto prevedrebbe un termine decennale per il **riaffidamento all'Agente della riscossione**, da parte dell'ente creditore, dell'attività di recupero del credito.

La Corte di Cassazione, sulla base della precedente [sentenza n. 23397/2016](#) delle Sezioni Unite, ha **considerato tale eccezione infondata**, pur **confermando la prescrizione decennale in ordine alle cartelle esattoriali**.

In particolare la Corte ha rilevato che *“deve essere escluso che, per la soluzione della recente questione, si possa fare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, in quanto tale norma non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore. L'articolo 20, comma 6, è stato previsto come “una norma generale di salvaguardia per l'ente creditore”, stabilendosi che qualora tale ente, nell'esercizio della propria attività istituzionale individui - successivamente al discarico - l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, sulla base di valutazioni di economicità e sulle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere”*.

Secondo i Giudici di legittimità, il riferimento alla prescrizione decennale previsto nell'[articolo 20, comma 6, D.Lgs. 112/1999](#) *“risulta essere effettuato in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'articolo 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale in ambito fiscale vale come regola generale il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa”*. Tale **norma ha carattere meramente amministrativo** e trova applicazione **esclusivamente alla riscossione fiscale**.

Senonché la Corte, ritenendo inammissibile il ricorso, ha previsto, riprendendo un precedente principio ([Cass. civ. 13418/2016](#)) con cui si **sostiene l'equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato**, l'applicabilità della **prescrizione decennale alla cartella di pagamento**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >